

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'o.m. 14 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2014, n. 51;

Considerato il permanere dello stato di emergenza che determina la necessità di mantenere le misure di prevenzione che hanno reso possibile il controllo del fenomeno degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, nonché il monitoraggio dei dati epidemiologici;

Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è causa di contaminazione ambientale;

Ritenuto per quanto sopra, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina normativa in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012 e successive modificazioni;

Visto il d.m. 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2014, n. 198;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 10 febbraio 2012 e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 febbraio 2015

*p. Il Ministro*  
*Il Sottosegretario di Stato*  
DE FILIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 734

15A01557

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2015.

**Modalità di attuazione del regolamento UE n. 1071/2014, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 220 inerente, tra l'altro, le misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia;

Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 5 settembre 2013, nelle regioni del Veneto ed Emilia Romagna, sono stati riscontrati e notificati alla Commissione europea dei casi di influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione;

Considerato che, a seguito della predetta epidemia, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria;


Considerato che in attuazione del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni per effetto delle predette misure di restrizione sanitarie, attuate fino al 30 giugno 2014;

Considerato che l'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;

Considerato che la erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2015;

Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, così come disposti dalla richiamata normativa comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014;



Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014, del 10 ottobre 2014, le misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, individuate dal successivo art. 2, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: Pollo, Faraona, Anatra, Gallina ovaioia, Pollastra, Pulcino e Tacchino ed alle uova del genere Gallus.

Art. 2.

*Interventi ammessi*

1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, gli interventi specificati all'art. 1, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014.

2. Ai fini della verifica del rispetto delle misure di sostegno di cui al comma 1, occorre tener conto degli importi unitari di cofinanziamento e dei limiti fissati, per ciascuna tipologia di aiuto, nel medesimo art. 1 del menzionato Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014.

Art. 3.

*Individuazione dei beneficiari*

1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni di cui agli articoli precedenti, i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova;
- b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- c) imprese di allevamento di ovaiole, pollastre, anatre, di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1;
- d) centri d'imbalsaggio di uova.

Art. 4.

*Presentazione della domanda*

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto devono presentare apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto, competente territorialmente in base alla sede legale dell'impresa o residenza della persona fisica istante, ed inoltre devono essere in condizione di dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7, nel periodo compreso tra il 14 agosto 2013 ed il 30 giugno 2014.

2. Le domande sono redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine indicato, all'Organismo pagatore territorialmente competente.

3. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare le richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali

detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.

4. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma precedente, in relazione al tipo di sostegno richiesto, devono far riferimento alle categorie merceologiche previste dall'art. 1 e, inoltre:

- a) al numero di uova distrutte o inviate alla trasformazione;
- b) al numero di uova da cova non incubate;
- c) al numero di pulcini soppressi;
- d) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
- e) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento.

Art. 5.

*Compiti dell'Amministrazione*

1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente entro e non oltre il 30 settembre 2015, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui al precedente art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 14 agosto 2013 ed il 30 giugno 2014.

3. L'AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure e che le somme totali liquidate per ciascun intervento non superino quelle massime ammesse e cofinanziate dal Reg. (UE) n. 1071/2014 e riportate nell'allegato n. 1 del presente decreto.


4. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili, per ciascuna misura, superi il massimale di cui all'allegato 1, si provvederà a liquidare a ciascun soggetto di cui all'art. 3 un importo proporzionalmente ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2015

*Il Ministro:* MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 459



<b>ALLEGATO 1</b>							
<b>Somme massime ammesse al finanziamento di cui all'articolo 5</b>							
INTERVENTO	Categoria merceologica	indennizzo unitario ex reg. 1071/2014	numero	50% UE	50% Italia	TOTALE €	
Distruzione uova da cova	Ovaiole	€/uovo	n. pezzi				
		0,13824	38.016	5.255,33	5.255,33	10.510,66	
Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotto	Ovaiole	€/uovo					
		0,1106	4.687.600	518.448,56	518.448,56	1.036.897,12	
Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotto	Pulcini-Razze pesanti	€/uovo					
		0,1106	28.450	3.146,57	3.146,57	6.293,14	
Mancata incubazione (incubatoio)	Ovaiole	€/uovo					
		0,0136	1.703.520	23.167,87	23.167,87	46.335,74	
Soppressione dei pulcini	uova da cova di gallina	€/uovo					
		0,01672	549.720	9.191,32	9.191,32	18.382,64	
		€/capi	n. capi				
		0,140959	171.920	24.233,62	24.233,62	48.467,25	
		0,162354	436.247	70.826,55	70.826,55	141.653,10	
		0,248000	62.800	15.574,40	15.574,40	31.148,80	
		0,780307	40.500	31.602,44	31.602,44	63.204,88	
		€/capi	n. capi				
		2,949120	14.500	42.762,24	42.762,24	85.524,48	
		0,860000	19.200	16.512,00	16.512,00	33.024,00	
Macellazione anticipata	Broiler	€/capi					
		2,949120	4.485	13.226,80	13.226,80	26.453,61	
		13,827200	19.004	262.772,11	262.772,11	525.544,22	
		valore unitario	m <sup>2</sup>				
		€/m <sup>2</sup> /settimana					
		0,423936	286.597	521.040,69	521.040,69	1.042.081,38	
		0,377856	271.759	603.604,35	603.604,35	1.207.208,70	
		0,120000	438.930	310.937,64	310.937,64	621.875,28	
		0,096000	370.000	355.200,00	355.200,00	710.400,00	
		0,378560	2.440	5.161,20	5.161,20	10.322,40	
Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	Anatra	€/capi					
		0,571392	570	2.605,55	2.605,55	5.211,10	
		0,304128	7.000	17.031,17	17.031,17	34.062,34	
		valore unitario	n. capi				
		€/capi/settimana					
		0,040000	326.450	81.743,18	81.743,18	163.486,36	
		0,032000	100.000	14.176,00	14.176,00	28.352,00	
		0,092000	649.440	2.415.631,05	2.415.631,05	4.831.262,09	
		0,116000	1.067.300	3.219.212,86	3.219.212,86	6.438.425,72	
		0,124000	59.160	13.644,66	13.644,66	27.289,32	
0,144000	124.500	167.924,16	167.924,16	335.848,32			
<b>TOTALE</b>				<b>8.764.632,32</b>	<b>8.764.632,32</b>	<b>17.529.264,65</b>	

